



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

ORIGINALE

ORDINANZA

Numero 39 DEL 23-08-2018

OGGETTO:DISPOSIZIONE ALLE FAMIGLIE E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E USO DI STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI E/O COMPOSTABILI.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di agosto,

IL SINDACO

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti, e devono inoltre svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche; che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;
- la quantità di rifiuti rimane comunque elevata e tende ad aumentare notevolmente nel corso dell'estate, con gravi ripercussioni sul sistema di raccolta e smaltimento;
- il Comune di San Vito Chietino vuole ridurre i rifiuti che inquinano l'ambiente e che sempre più spesso si rinvencono nelle campagne, in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema, soprattutto in considerazione della vocazione agricola e turistica del territorio, legata alle colline e alla Costa dei Trabocchi, che abbiamo il dovere di preservare.

Dato atto che, in tale prospettiva, l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo delle materie prime rinnovabili;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni pubbliche come veicolo per la promozione della cultura ambientale;
- informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadina verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l'ambiente.

Sono individuate le seguenti misure ritenute idonee al proseguimento degli obiettivi di cui sopra:

- gli esercenti, le attività commerciali, le attività di servizio, le attività artigianali e quelle di ristorazione, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire ai clienti e agli avventori esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile, oppure in materiale non monouso lavabile (es. ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc...);
- i commercianti, i privati, le associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;
- le famiglie e tutte le utenze domestiche non potranno più conferire stoviglie monouso in plastica.

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D.Lgs. n.22 del 5-2-1997;

Visto il D.Lgs. n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii.;

Visto e richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- gli esercenti, le attività commerciali, le attività di servizio, le attività artigianali e quelle di ristorazione, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire ai clienti e agli avventori esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile, oppure in materiale non monouso lavabile (es. ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc...);
- i commercianti, i privati, le associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;
- le famiglie e tutte le utenze domestiche non potranno più conferire stoviglie monouso in plastica.

È FATTO INOLTRE OBBLIGO

alla luce di quanto sopra esposto, a tutti i visitatori di questo Comune di far uso esclusivamente di piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile, oppure in materiale non monouso lavabile (es. ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc...);

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia a decorrere dall'1/1/2019, che ne sarà data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25 (venticinque/00) a € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7 bis del D.L. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003; che i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.6 della Legge 689/1981; che qualora il trasgressore sia un operatore economico e incorra ripetutamente nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività esercitata;

AVVISA

che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199). Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente ordinanza è trasmessa, per la parte di propria competenza, al Responsabile del Settore Tecnico e alla Polizia Municipale; è trasmessa, per le relative attività di controllo e vigilanza, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito Chietino; è trasmessa, infine, per debita conoscenza, alla Legione Carabinieri Forestali – Stazione di Lanciano, e alla società Eco.Lan. Spa.

IL SINDACO

Dott. Emiliano Bozzelli

Albo n. 580

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 23-08-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 23-08-2018 al 07-09-2018.

San Vito Chietino, lì 23-08-2018

IL MESSO COMUNALE
Sbaraglia Giuliano